



**Comune di Valtopina**  
(provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO  
PER L'USO DI STRUTTURE  
DI PROPRIETÀ COMUNALE**

# REGOLAMENTO PER L'USO DI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

## ART. 1

Il presente regolamento si riferisce alle seguenti strutture di proprietà comunale:

- a. Tendostruttura comunale con annessa cucina;
- b. Tendostruttura comunale da adibire a bocciodromo;
- c. Edificio sito in Via Nazario Sauro, "ex Centro Sociale";
- d. Edificio "ex sede Comunità Montana" e sede provvisoria degli Uffici Comunali;
- e. Palazzetto dello Sport, campo di calcio, piscina, campo di calcetto.

Per la struttura di cui al punto b), già affidata in gestione al Centro Sociale, eventuali richieste vanno, comunque, presentate al Comune, che si è riservato l'uso per manifestazioni di carattere comunali o ritenute importanti dall'Amministrazione comunale.

Il Comune, concorderà l'utilizzo sentita l'Associazione che gestisce la struttura.

## ART. 2

Le strutture indicate nel precedente articolo potranno essere cedute in uso od in gestione a Società, Gruppi, Associazioni, Enti sportivi, partiti politici, etc.

L'uso di tali strutture può essere accordato a privati quando l'Ente proprietario ravvisi l'importanza dell'iniziativa proposta e non riscontri interferenze negative con altre iniziative o manifestazioni in atto nel territorio comunale.

## ART. 3

Per l'uso delle strutture di cui all'articolo 1 vengono applicate le tariffe che, annualmente, stabilirà la Giunta Comunale.

Le strutture possono, comunque, essere concesse in uso gratuitamente per manifestazioni di beneficenza o per manifestazioni ritenute di interesse comunale, od alle quali il Comune conceda il Patrocinio, previa Deliberazione della Giunta Municipale.

## ART. 4

L'uso e la gestione delle strutture saranno regolati da apposita convenzione stipulata tra il Comune di Valtopina e la Società, Gruppo, Associazione, Ente o privato che ne faccia richiesta per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione.

La convenzione deve fare riferimento all'obbligo dell'osservanza delle norme generali del presente regolamento e deve contenere le norme particolari proprie riferite alla gestione o all'uso.

Le domande di concessione in uso degli impianti, sottoscritte dal richiedente, devono essere inoltrate al Sindaco almeno 30gg. prima della data di inizio della concessione richiesta.

La domanda dovrà contenere il programma di utilizzazione con gli orari dell'attività e l'indicazione degli scopi che si intendono raggiungere, con allegato il bollettino di versamento della cauzione e delle spese di utilizzo.

## ART.5

Le richieste di utilizzo verranno esaminate secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale.

Le richieste da soggetti pubblici e dalle Associazioni operanti sul territorio comunale avranno la priorità rispetto a quelle provenienti da soggetti privati. In ogni caso le manifestazioni organizzate o patrociniate dal comune avranno comunque la precedenza su tutte le altre.

La concessione in gestione delle suddette strutture è disposta con atto della Giunta Municipale, nel quale verranno stabilite le modalità della concessione stessa, la sua durata e tutto quanto necessario a regolare i rapporti tra le parti.

La concessione in uso viene disposta dall'Ufficio competente previa firma della convenzione e versamento delle cauzioni e delle somme previste dall'ART. 9 del presente regolamento.

#### **ART. 6**

Il Comune proprietario si riserva il diritto d'uso delle strutture o di parte di esse, in qualunque momento dovesse verificarsene la necessità in dipendenza di programmi propri o di richieste pervenute da altri Enti od Associazioni che l'Amministrazione ritenga utili ed importanti.

Esso ha la facoltà di interrompere anche eventuali concessioni già perfezionate.

In questo ultimo caso il titolare della concessione revocata, che dovrà essere comunque avvertito con un preavviso di giorni 5 (cinque), avrà diritto al rimborso delle somme versate al Comune per il periodo in cui la struttura concessa non potrà essere utilizzata.

Lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per danni reali o presunti derivanti da tale fatto.

#### **ART. 7**

E' fatto obbligo a chiunque di usare strutture ed attrezzature presenti con tutte le cautele e la diligenza necessaria onde evitare danni di qualsiasi genere.

Gli utilizzatori o gestori saranno ritenuti responsabili per i danneggiamenti, rotture e guasti causati durante l'uso saranno tenuti a risarcire all'Amministrazione Comunale le spese necessarie al ripristino delle attrezzature entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa nota di addebito, pena l'esecuzione coatta ai sensi di legge.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di allontanare, anche definitivamente dalle strutture, quelle persone, Società, Enti o Associazioni che si rendano ripetutamente colpevoli di danneggiamenti volontari, rotture, guasti agli impianti o alle attrezzature o che svolgono attività ritenute pericolose.

Analogo provvedimento può essere preso anche nei confronti di coloro che svolgono attività diversa da quella dichiarata.

I concessionari rimangono comunque responsabili in relazione a furti o danneggiamenti che potessero verificarsi nei confronti dei beni depositati all'interno della struttura di danni che per responsabilità civile o infortunio dovessero verificarsi a persone o cose durante lo svolgimento di qualsiasi attività o per l'inosservanza di norme di legge o regolamenti connesse con l'attività svolta nel periodo della concessione.

Pertanto, in manifestazioni non patrociniate od organizzate dal Comune direttamente, non potrà farsi riferimento alcuno ad Assicurazioni per RCT stipulate dall'Ente.

In modo particolare il concessionario dovrà attenersi alle norme stabilite dalla CPV sui pubblici spettacoli o dalle relazioni di tecnici abilitati, per quanto attiene l'uso e la capienza degli impianti, agli allacci elettrici, gli scarichi a terra, le norme antincendio, etc. ed alle norme igienico sanitarie vigenti in occasione di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità previste nel nulla osta rilasciato dalla ASL.

#### **ART. 8**

Sono a carico dei concessionari gli obblighi di legge relativi alle eventuali autorizzazioni previste dalle norme in vigore in relazione al tipo di manifestazione svolta.

#### **ART. 9**

Ai fini del calcolo della tariffa di concessione sarà tenuto in considerazione il tempo effettivo in cui l'impianto rimane a disposizione del concessionario intendendosi per orario l'inizio, l'ora in cui viene consegnata la chiave e per orario di riconsegna quello di restituzione della chiave stessa.

La constatazione dell'effettivo tempo di concessione nonché della perfetta conservazione degli oggetti della concessione, viene fatta dall'incaricato comunale che provvederà alla redazione di apposito verbale firmato anche dal concessionario.

Il concessionario verserà, a titolo di cauzione, alla consegna delle chiavi, la somma relativa all'utilizzo richiesto, più una somma pari al 10% della tariffa da corrispondere, che verrà restituita dopo la riconsegna dei locali e la constatazione dell'integrità e della pulizia degli stessi e delle attrezzature.

Le strutture dovranno essere in qualsiasi caso riconsegnate pulite e sgombre da qualsiasi suppellettile servita per le manifestazioni, salvo diversa previsione in sede di convenzione. Le convenzioni potranno prevedere il rimborso delle eventuali spese per la pulizia dei locali a fine manifestazione ove non se ne faccia carico il concessionario.

#### **ART. 10**

Gli utenti che non osservano integralmente o parzialmente le norme del presente regolamento decadono immediatamente dal diritto all'uso delle strutture a loro concessi.

La trasgressione sarà contestata con lettera raccomandata al legale rappresentante dell'Ente o Associazione sportiva o Scuola o al Privato, da parte dell'Ufficio competente.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla applicazione della decadenza non la interrompono.

L'Ufficio competente, sentita la Giunta Municipale, è competente a decidere in merito alle controversie insorgenti, salvo che l'infrazione o inosservanza costituisca illecito di competenza dell'autorità giudiziaria.

La controparte, su richiesta, ha diritto all'audizione.

#### **ART. 11**

Il pagamento delle tariffe di utenza, sulla base delle tabelle approvate del Consiglio Comunale dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dalla convenzione per le concessione in gestione, con le modalità di cui all'ART. 9, per manifestazioni di breve durata.

L'Ufficio competente provvederà al relativo calcolo e conteggi in base al quale l'utente dovrà provvedere al versamento della somma nella cassa comunale.